

SICUREZZA

AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA

Destinatari: tutte le imprese

La normativa in materia di sicurezza è sempre più stringente, e richiede la massima attenzione per la doverosa salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Come noto le eventuali violazioni possono comportare pesanti conseguenze di natura amministrativa e penale.

In merito si segnala il (recentissimo) aggravamento delle sanzioni, previsto dalla Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con il seguente comma:

Comma 445, lettera d) - Maggiorazione delle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro.

Sono aumentati gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nella misura:

- *del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;*
- *del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Riferimento: [Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

ANALISI STATISTICA DEGLI INFORTUNI

Destinatari: Tutte le aziende

Alla fine di ogni anno deve essere compilata la tabella che riporta l'andamento statistico degli infortuni in azienda presente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Vi invitiamo pertanto a contattare il vostro consulente del lavoro e richiedere tutti i dati necessari relativamente all'anno appena concluso.

Riferimento: [Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

AMBIENTE

MUD: SCADENZA IL 30/04/19

Destinatari: aziende soggette a denuncia MUD

Confermata la scadenza al **30 aprile 2019** per la denuncia MUD, da effettuare ai sensi del D.P.C.M. 28/12/2017.

Non si segnalano modifiche rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i soggetti obbligati, modalità di presentazione, diritti di segreteria ecc.

Ricordiamo che il materiale per redigere le denunce MUD deve pervenire entro e non oltre il **28 febbraio 2019**.

Riferimento: [Patrizia Gaglione \(gaglione@verdeconsulting.it\)](mailto:gaglione@verdeconsulting.it), [Mattia Saccenti \(saccenti@verdeconsulting.it\)](mailto:saccenti@verdeconsulting.it)

ARERA: COMUNICAZIONE DATI RIFIUTI

Destinatari: gestori di impianti di trattamento meccanico biologico, inceneritori, discariche

Con la Delibera 714/2018/R/rif. l'ARERA (Autrità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, www.arera.it) ha stabilito che entro il 28/02/2019 i gestori di impianti di trattamento meccanico biologico, inceneritori e discariche dovranno comunicare i dati ed i documenti come da apposita modulistica che, ad oggi, è ancora in fase di predisposizione.

Riferimento: [Mattia Saccenti \(saccenti@verdeconsulting.it\)](mailto:saccenti@verdeconsulting.it)

ACQUE: DENUNCIA DELLE ACQUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

Destinatari: aziende con scarichi produttivi in pubblica fognatura

Ricordiamo che entro il **28 febbraio 2019** deve essere effettuata la denuncia annuale degli scarichi in pubblica fognatura di origine produttiva (acque di processo, acque di raffreddamento, acque di prima pioggia) al Consorzio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Sono soggetti alla denuncia solo i titolari di scarichi delle tipologie indicate regolarmente autorizzati mentre non sono soggetti gli scarichi civili (es. servizi igienici, pluviali).

Riferimento: [Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

GESTIONE CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Destinatari: Tutte le aziende iscritte al CONAI

Pur premettendo che il CONAI non rientra tra le pratiche ambientali di nostra competenza, vi ricordiamo comunque di provvedere alle scadenze di legge (in particolare quelle previste per l'inizio di questo mese). Per i dettagli rimandiamo al sito www.conai.org.

F-GAS – NUOVA NORMATIVA

Destinatari: Tutte le aziende soggette alla normativa F-GAS

Per quanto riguarda la normativa F-GAS, anch'essa non rientrante tra le pratiche ambientali di nostra competenza, si segnala la pubblicazione del nuovo D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 (in vigore dal 24 gennaio 2019) che esplica le modalità di attuazione del regolamento 517/2017/UE sui gas fluorurati a effetto serra usati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti e che abroga e sostituisce il precedente D.P.R. n. 43 del 2012. Per tutti coloro che fossero soggetti alla normativa si suggerisce di contattare i propri riferimenti per valutare eventuali modifiche tra gli adempimenti previsti a carico dell'azienda.

EMISSIONI: MODIFICA ATTIVITÀ "IN DEROGA" E ATTIVITÀ "SCARSAMENTE RILEVANTI"

Destinatari: aziende che generano emissioni in atmosfera

La Regione Lombardia ha emanato le nuove D.G.R. 982 e 983 (pubblicate sul BURL il 18 dicembre 2018, per recepire le alcune delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/17, in particolare quelle che riguardano rispettivamente le attività ad inquinamento scarsamente rilevante (ex. art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/06) e le attività "in deroga" (ex. art. 272 c.2, c.3 del D.Lgs. 152/06) comunemente chiamate "autorizzazioni in semplificata". La differenza tra le due tipologie di attività è che le prime, rispetto alle seconde, non sono soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione all'autorità competente. Di seguito per entrambe si pongono in evidenza le principali novità.

D.g.r. 982/18 Attività scarsamente rilevanti.

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/17 si ricorda in particolare la riduzione della soglia oltre la quale gli impianti di combustione sono considerati scarsamente rilevanti, passata da 3 MW a 1 MW.

Gli impianti esistenti che hanno potenzialità compresa tra 1 e 3 MW pertanto dovranno passare dal regime di "attività ad inquinamento scarsamente rilevante" al regime di attività "in deroga" entro il 1 gennaio 2028 e rispettare i nuovi limiti emissivi entro il 1 gennaio 2030. I nuovi impianti invece sono già soggetti al nuovo regime autorizzativo. L'elenco delle attività è allegato alla presente (allegato I), quelle modificate dal D.Lgs. 183/17 sono evidenziate in grassetto.

Si invitano i clienti a controllare l'elenco e a segnalarci eventuali impianti con potenzialità compresa tra il limite precedente (3 MW) e l'attuale (1 MW) che pertanto potrebbero essere soggetti a comunicazione nei termini indicati.

Con l'occasione si ricorda che le nuove D.G.R. confermano che le emissioni generate da attrezzature e servizi di manutenzione interni dove sono svolte attività di saldatura, pulizia, lavorazioni meccaniche o assimilabili, svolte a servizio dell'attività principale, sono da considerare scarsamente rilevanti; pertanto possono essere autorizzate con una semplice comunicazione.

Anche in questo caso chiediamo ai clienti di segnalarci eventuali attrezzature di tale casistica, che potrebbero essere soggette a comunicazione e necessitano di essere regolarizzate.

D.g.r. 983/18 Attività "in deroga".

Si segnala che la durata delle autorizzazioni "in semplificata" è stata aumentata d'ufficio da 10 a 15 anni. Le autorizzazioni vigenti restano dunque valide e per ora non si dovranno effettuare comunicazioni integrative. L'autorizzazione dovrà essere rinnovata 45 giorni prima dello scadere del 15° anno.

Le modifiche riguardano principalmente alcuni allegati esistenti per i quali è previsto l'aumento della soglia oltre la quale scatta il regime ordinario (ad es: pulitintolavanderie, falegnamerie, temprina, pressofusioni ecc.).

Sono state inoltre individuate 5 nuove attività per le quali sarà possibile aderire all'autorizzazione "in deroga", che sono:

- medi impianti di combustione industriali;
- lavorazione materiali lapidei;
- taglio laser su superfici diverse dalla carta e tessuti;
- attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- lavorazione del vetro.

Per effetto dell'aumento della "soglia" individuata dagli allegati tecnici alcune attività precedentemente autorizzate in procedura ordinaria (art. 269 o AUA) potrebbero ricadere all'interno delle attività "in deroga" pertanto sarebbe possibile passare al nuovo regime autorizzativo, più favorevole.

In ogni caso, sia per le nuove attività che per quelle dove gli allegati sono stati modificati, sarà possibile presentare domanda di autorizzazione solo quando saranno adottati o aggiornati i pertinenti allegati tecnici, pertanto per il momento non ci sono azioni da fare.

L'elenco delle attività è allegato alla presente (allegato II), le attività nuove o modificate sono evidenziate in grassetto.

Riferimento: [Mattia Saccenti \(saccenti@verdeconsulting.it\)](mailto:saccenti@verdeconsulting.it)

Allegato I – Attività ad "inquinamento scarsamente rilevante"

Operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a tale scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzatura o manutenzione dello stabilimento.

Attività/impianto di cui al punto 1 della Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.	
a.	Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
b1.	Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli.
b2.	Laboratori odontotecnici.
b3.	Esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
b4.	Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
c.	Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d.	Le seguenti lavorazioni tessili:
	- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 2. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
e.	Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
f.	Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g.	Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h.	Serre.
i.	Stirerie.
j.	Laboratori fotografici.
k.	Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l.	Autolavaggi.
m.	Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
n.	Macchine per eliografia.
o.	Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p.	Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis.).
p-bis.	Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m ³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
q.	Macchinari a ciclo chiuso di conerie e pelliccerie.
r.	Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s.	Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t.	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg ⁽²⁾ .
u.	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg ⁽²⁾ .
v.	Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg ⁽²⁾ .
v-bis.	Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
w.	Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg ⁽²⁾ .
x.	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg ⁽²⁾ .
y.	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg ⁽²⁾ .
z.	Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse

	categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali ⁽²⁾ .
bb.	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 e smi, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel ⁽¹⁾ .
cc.	Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW ⁽¹⁾ .
dd.	Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ⁽¹⁾ .
ee.	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate ⁽¹⁾ .
ff.	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW ⁽¹⁾ .
gg.	Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ⁽¹⁾ .
hh.	Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ⁽¹⁾ .
ii.	Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
jj.	Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
kk.	Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
kk-bis.	Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie, sono comunque escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter.	Frantoi di materiali vegetali.
kk.quater.	Attività di stampa «3d» e stampa «ink-jet».
kk-quinquies.	Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta e tessuti.

Note: (1) non sono soggetti alla comunicazione gli impianti di cui alle lettere da bb) a hh) se utilizzati solo in caso di emergenza;
(2) non sono soggette alla comunicazione le attività di cui alle lettere da t) a aa), ad esclusione della lettera v-bis.

Allegato II – Attività “in deroga”

1	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3	Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 300 tonnellate/anno: a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri; b) operazioni di trasformazione di materie plastiche.
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2200 tonnellate/anno.
7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8	Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.

9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351 , 2 tonnellate/anno altrimenti.
13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume uguale o inferiore a 30 m³.
15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 70 tonnellate/anno.
17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 22 tonnellate/anno.
18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
21	Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
23	Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 tonnellate/anno.
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 110 tonnellate/anno.
25	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi di contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno.
28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.
29	Produzione di carata, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.
30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
31	Trasformazione lattiero-casearie con produzione non superiore 365 tonnellate/anno.
32	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica /asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33	Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
34	Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
35	Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi.
36	Elettroerosione.
37	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore 10 MW.
38	Gruppi elettrogeni o motori di emergenza.
39	Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di Impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq. e i trattamenti di tipo biologico e/o per tutti i trattamenti di tipo chimico/fisici.
40	Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a Biogas, gpl o metano.
41	Medi impianti di combustione industriali (soglia individuata nell'Allegato Tecnico).
42	Lavorazione materiali lapidei (soglia individuata nell'Allegato Tecnico).
43	Taglio Laser su materiali diversi dalla carta e tessuti (soglia individuata nell'Allegato Tecnico).
44	Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale (soglia individuata nell'Allegato Tecnico).
45	Lavorazione del vetro (soglia individuata nell'Allegato Tecnico).